

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1293)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, TORELLI, FOLLIERI, ALESSANDRINI e COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1970

### Costituzione dell'Istituto per l'orientamento scolastico e professionale con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda la costituzione di un Istituto per l'orientamento scolastico e professionale, al quale va riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'iniziativa scaturisce dal fatto che, nonostante si sia dato inizio da qualche anno a questa parte al rinnovamento degli istituti scolastici nel senso di una trasformazione dei caratteri di questi ultimi, da selettivi ad orientativi, manca allo stato attuale una legislazione organica che disciplini le attività di orientamento da svolgersi nell'ambito scolastico ai fini delle scelte degli studi e delle attività professionali. È

certamente inderogabile ormai la elaborazione di tecniche e di mezzi necessari all'esercizio dell'orientamento, nonché ogni iniziativa diretta alla formazione di personale specializzato in tale materia, nonché ancora la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni che possano tornare utili alla realizzazione delle finalità orientative.

Agli scopi sopraddetti provvederebbe l'Istituto di cui al presente disegno di legge, l'azione del quale verrebbe in tal modo a coprire il vuoto dato dall'assenza di un organismo che, articolato nelle sue strutture a livello nazionale, regionale e locale, possa coordinare le varie iniziative che al momento vengano prese nel nostro Paese da istituzioni pubbliche e private.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È costituito in Roma un istituto denominato « Istituto per l'orientamento scolastico e professionale », che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha la sede centrale in Roma.

## Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

a) diffondere la conoscenza delle finalità dell'orientamento e studiarne i modi per un maggiore sviluppo e una maggiore efficienza;

b) contribuire alla elaborazione delle tecniche e dei mezzi necessari all'esercizio dell'orientamento;

c) promuovere iniziative per la formazione e il perfezionamento dei consiglieri e dell'altro personale dell'orientamento e per definirne lo stato giuridico ed economico;

d) seguire con opportune rilevazioni statistiche e con altri mezzi il progressivo sviluppo organizzativo, tecnico e scientifico dell'orientamento e delle discipline ad esso collegate;

e) mantenere opportuni contatti e legami di collaborazione con le organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno attinenza con i problemi dell'orientamento.

## Art. 3.

L'Istituto, per realizzare i suoi scopi, si prefigge le seguenti attività:

promuovere e incoraggiare studi, ricerche, inchieste e sperimentazioni, raccogliere e diffondere, mediante pubblicazioni occasionali e periodiche, notizie, studi e documenti utili alla realizzazione delle attività orientative, istituendo al riguardo un ufficio di documentazione;

promuovere l'istituzione di una scuola per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale dell'orientamento;

favorire l'istituzione di centri di orientamento;

concedere borse di studio a chi intenda approfondire i problemi dell'orientamento in Italia e all'estero;

indire cicli di studio e congressi e partecipare ad analoghe iniziative straniere e internazionali;

organizzare manifestazioni dirette a far conoscere e a integrare l'azione dell'orientamento.

## Art. 4.

Per il funzionamento dell'Istituto è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1971, un contributo annuo di lire 100 milioni.

Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:

- a) i contributi di enti locali;
- b) altri proventi derivanti da donazioni, lasciti, quote di iscrizioni dei soci;
- c) entrate derivanti dall'attività dell'Istituto.

## Art. 5.

Sono soci dell'Istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'Istituto stesso.

I soci si distinguono in:

- a) soci effettivi;
- b) soci aderenti;
- c) soci onorari.

Sono soci effettivi le persone fisiche appartenenti ad una delle seguenti categorie: consiglieri, psicologi, medici, assistenti sociali e amministratori dell'orientamento, esperti di problemi dell'organizzazione scolastica e del lavoro e studiosi dei problemi dell'orientamento; essi sono tenuti a versare le quote annuali di iscrizione.

Sono soci aderenti le persone fisiche e giuridiche che intendono appoggiare gli scopi dell'Istituto; essi sono tenuti a versare le quote annuali di iscrizione ovvero contributi continuativi o *una tantum*.

Sono soci onorari coloro i quali hanno acquisito particolari meriti nel campo educativo e sociale.

## Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore centrale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 7.

Il presidente, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del consiglio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

## Art. 8.

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è così composto:

- 1) il presidente;
- 2) un esperto di problemi pedagogici, designato dalla 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- 3) un esperto di problemi medici, designato dalla 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- 4) un esperto di problemi psicologici, designato dalla 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- 5) un esperto di problemi sociologici, designato dalla 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- 6) un esperto di problemi del lavoro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- 7) un esperto di problemi economici, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 8) un provveditore agli studi, scelto dal Ministro della pubblica istruzione;
- 9) un preside di scuola secondaria superiore, scelto dal Ministro della pubblica istruzione;
- 10) un preside di scuola secondaria di primo grado, scelto dal Ministro della pubblica istruzione;
- 11) un docente di scuola secondaria, scelto dal Ministro della pubblica istruzione;

12) un consigliere di orientamento, scelto dal Ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per un quadriennio.

Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione.

Su richiesta del consiglio di amministrazione, il Ministro della pubblica istruzione potrà comandare presso l'Istituto personale esperto, in numero non superiore a dieci persone, appartenenti ai ruoli amministrativi del Ministero della pubblica istruzione.

Il consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consultivi; sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede dell'Istituto ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno sette componenti il consiglio.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 9.

Il direttore centrale nominato dal consiglio di amministrazione provvede alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione, con la sovrintendenza del presidente, e dirige tutti gli uffici e reparti dell'Istituto, i quali saranno organizzati in base ad apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla nomina del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

#### Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti è composto:

1) da un membro designato dal consiglio di amministrazione;

2) da un membro nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

3) da un membro nominato dal Ministro del tesoro.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci e i conti, li vidimano e ne riferiscono al consiglio di amministrazione.

#### Art. 11.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di febbraio il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal consiglio.

Entro il mese di marzo il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il conto consuntivo, già deliberato dal consiglio, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

#### Art. 12.

Il regolamento di cui al precedente articolo 9 prevederà la struttura centrale e periferica dell'Istituto, l'organico del personale e ogni altra modalità per il pieno funzionamento amministrativo, scientifico e tecnico dell'Istituto.

#### Art. 13.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente trasmette al Ministro della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.